

plicata di questa: ha lasciato che la condizione dei contribuenti fosse esaminata da Giunte speciali, composte eziandio di consiglieri provinciali nominati dal Consiglio provinciale, stante la maggiore importanza; ma non si è mai pensato di circoscrivere la nomina del rappresentante della provincia a quella data località dove sono gli interessi da esaminare. Ciò che non abbiamo fatto per la ricchezza mobile, ove le ragioni sarebbero state ben maggiori, perchè quivi si richiedono cognizioni di fatto e di persone che sfuggono il più spesso ad un esatto apprezzamento, non mi pare che ci sia ragione di farlo qui dove si tratta di redditi di proprietà immobiliare e soggetti per conseguenza ad un apprezzamento preciso.

L'applicazione della legge è guidata dall'elemento del fitto, o certo quale dipende dai contratti, o presunto che è facilmente determinabile con mezzi egualmente certi.

Quindi io non credo che sia conveniente accettare la soppressione proposta dal signor ministro.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Salaris.

**SALARIS.** Nella discussione dell'articolo 14 consentirà la Camera ch'io sollevi una questione di una maggior importanza che per certo non abbia quella intorno ai membri del Consiglio provinciale, se, cioè, uno di questi debba o no appartenere sempre al mandamento cui appartenessero i ricorrenti.

Il signor ministro diceva benissimo: non tutti i membri del Consiglio provinciale hanno il tempo e la volontà di occuparsi seriamente di questi affari. Sì, dirò anch'io, non hanno la volontà; ma esaminò mai il signor ministro donde provenga il difetto di volontà in uomini rispettabilissimi, ed ai quali sta a cuore il comune, la provincia, lo Stato? Il difetto di volontà ha fondamento nelle leggi di diffidenza, nelle leggi che loro fanno una posizione inaccettabile, come appunto lo si fa per la disposizione dell'articolo 14 che si discute.

Come sempre (lo dico francamente), tutte le leggi di finanza furono ispirate dalla diffidenza, e la presente non è certamente esente da somigliante ispirazione. La diffidenza è omai divenuto sistema prediletto; ma quel che più sorprende si è che si pretenderebbe che cotesto sistema non solo passasse inosservato, ma ben anco applaudito.

Io negherò il mio plauso a codesto sistema, ed a questa legge per conseguenza, che non esito a dirla architettata a foggia delle altre, al sistema della diffidenza.

Comprenderei che nelle leggi di finanza vi fosse un po' di fiscalità, ma non posso ammettere che la fiscalità, la diffidenza sia l'elemento prevalente. E quando codesto sistema si vagheggia sopra ogni altro, io non comprendo allora perchè nelle Commissioni si chiamino consiglieri provinciali ad esercitare uffici che per molte ragioni non debbono compiere.

Nella Commissione, di cui nell'articolo 14 di questa legge, vogliono a tre membri governativi aggiungere due membri elettivi, due consiglieri provinciali. Ma

perchè? Il perchè è chiaro dal contesto di tutta la legge, ed io lo dirò senza reticenza. Il sistema della legge è quello di diffidare di tutti che non rivestono la divisa di agente governativo, ma al tempo stesso non si ha il coraggio di dichiararlo in modo esplicito.

Esaminato il disposto dell'articolo 11 e voi vedrete che tutte le denunce, ossia consegne, saranno sottoposte ad una Commissione comunale, la quale dovrà verificare l'esattezza delle fatte consegne e rettificarne le inesattezze.

Ma in appresso sopra le Commissioni comunali si ammetterà il giudizio d'un agente qualunque governativo, cui si dà facoltà di rettificare le rettificazioni delle Commissioni comunali. Quindi mi par manifesta la poca fiducia che si ripone nell'opera delle Commissioni comunali allorquando l'opera loro è posposta a quella d'un agente governativo, il quale in siffatte materie acquista maggiori titoli alla benevolenza ministeriale sempre quando procurerà in qual si voglia modo un prodotto maggiore dell'imposta. Ma a decidere le divergenze fra l'opera delle Commissioni comunali e le rettifiche dell'agente governativo si costituirà, in forza del disposto dell'articolo 14, le Commissioni superiori, le quali statuiranno entro un dato termine.

Ora come sarà composta quest'altra Commissione?... Essa si comporrà di tre agenti governativi, e di due consiglieri provinciali, e per conseguenza l'elemento governativo si troverà in maggioranza anche in questa Commissione.

È chiaro, o signori, che i consiglieri provinciali vi saranno chiamati per assistere a quanto gli agenti del Governo vorranno statuire, e per qualunque sforzo essi facciano, ben di raro giungeranno a far prevalere le loro opinioni. La maggioranza è stabilita, ed i membri del Consiglio provinciale subiranno le decisioni di essa.

Ecco il perchè i consiglieri provinciali non hanno la volontà di occuparsi di questi affari; perchè, o signori, ai consiglieri provinciali non può essere cosa grata dividere la responsabilità di atti statuiti contro la loro opinione.

Uno dei due sistemi deve nettamente seguirsi, o riporre nell'elemento elettivo la fiducia di cui è meritevole, ed allora, confidate nell'opera sua, state alle rettifiche delle Commissioni comunali, e formate la Commissione superiore per la decisione de' ricorsi in modo che l'elemento elettivo sia prevalente; oppure adottate il sistema di diffidenza, sistema omai prediletto, ed escludete allora l'elemento elettivo, sì che tutta la responsabilità ricada sui vostri agenti governativi.

Io lo dirò chiaramente: chiamando in minoranza l'elemento elettivo, si vuole un mezzo potente a propugnare possibili abusi che sogliono commettere dall'arbitrio spesso poco intelligente degli agenti del Governo. Ora, quando ai consiglieri provinciali si fa una sì difficile posizione, potremo noi biasimarli se da essi non venisse accettata? Io non avrei che lodi a fare a coloro che rifiutassero d'appartenere a codeste Commissioni.